

**REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI TARANTO**

1. Oggetto e principi generali.

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto (in seguito denominato "Organismo") ed espleta l'attività prevista dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti in cui è consentito dalla normativa vigente.

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

2. - Organi

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) la Segreteria Amministrativa.
- c) il Referente

3. Il Consiglio Direttivo e il Referente

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto di cui almeno 2 Consiglieri del medesimo Ente; tutti i componenti del Consiglio direttivo durano in carica per quattro anni, non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi e possono essere revocati per gravi motivi. Il Consiglio dell'Ordine assicura l'equilibrio della rappresentanza di genere nella composizione del consiglio direttivo.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine nomina il Referente.

Il Referente nomina o sostituisce il Gestore delegato alla composizione della crisi, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti all'organismo, nonché responsabile per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Coordinatore del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere in tutti i casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

4. - La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa, composta da un Segretario con funzioni direttive nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, si trova presso la sede dello stesso Ordine degli Avvocati di Taranto.

La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di composizione della crisi. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al professionista delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La Segreteria verifica:

- a) La sussistenza dei requisiti formali di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l'attività prestata professionisti incaricati.

5. Il professionista incaricato per la composizione della crisi.

La nomina del singolo professionista incaricato per la gestione della crisi è fatta dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si possono iscrivere nell'elenco gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Taranto, che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5, del D.M. n. 202 del 2014.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto, in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare.

In controversie di particolare importanza, il Referente può nominare, a seguito di espressa richiesta del professionista incaricato, un coadiutore o l'esperto per l'eventuale stima dell'immobile.

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione.

Il professionista incaricato si impegna a rispettare le norme di autodisciplina, e gli obblighi indicati nell'art. 11 del D.M. 202/2014, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il professionista incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, il debitore/consumatore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del professionista incaricato, nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente, nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Il gestore della crisi dovrà sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, D.M. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Accettato il mandato, il professionista incaricato non può rinunciare se non per gravi motivi.

La sostituzione del professionista incaricato, deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del consiglio direttivo, nonché a coloro che ne condividono lo studio professionale. Il compositore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

6. Formazione

Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, D.M. 24 settembre 2014, n. 2012.

Essi hanno l'obbligo di curare la propria formazione mediante partecipazione a corsi di formazione nelle materie indicate nell'art. 4, comma 5, lett. b per un periodo non inferiore a quaranta ore annuali, anche cumulabili con quelle dedicate alla formazione professionale obbligatoria per obbligo deontologico o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate nell'art. 4, comma 5, lett. c, d.m. n. 202 del 2014.

7. Norme di procedura.

Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 e nel D.M. n. 202 del 24 settembre del 2014, che qui devono aversi per interamente riportate.

8. Regolamento di disciplina (art. 10, comma 5, d.m. 24 settembre 2014, n. 202)

Le sanzioni in caso di violazione delle norme del seguente regolamento sono le seguenti:

- a) richiamo
- b) censura
- c) sospensione dall'elenco dei gestori della crisi
- d) cancellazione dall'elenco dei gestori della crisi

Le sanzioni sono applicate con criterio di proporzionalità rispetto alla gravità dell'illecito disciplinare commesso.

La sospensione dall'elenco dei gestori della crisi può essere comminata in caso di violazione degli obblighi di imparzialità e indipendenza previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.

La cancellazione dall'elenco dei gestori della crisi viene comminata per la perdita dei requisiti di professionalità previsti dal presente Regolamento e per la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, D.M. n. 202 del 2014. Le sanzioni sono comminate dal Referente previa contestazione all'interessato ed udizione del medesimo.

L'interessato ha il diritto di farsi assistere da un difensore e di depositare note difensive scritte.

9. Riservatezza.

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27 gennaio 2012, n. 3; tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di composizione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

I componenti dell'organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, l. 27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati non possono essere tenuti a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di composizione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti

a conoscenza in relazione al procedimento di composizione; non può esser deferito giuramento decisorio.

10. Compensi e rimborsi spettanti all'organismo di composizione.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto Ministero della giustizia n. 202, del 24 settembre 2014, entrato in vigore il 28 gennaio 2015.

Per i consumatori che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi e previsto un costo fisso di € 200,00 (non rimborsabile e a valere sul compenso totale) a titolo di acconto sul compenso.

Per gli altri soggetti, diversi dai consumatori, che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi un costo fisso di accesso di € 500,00 (non rimborsabile e a valere sul compenso totale).

I **compensi** comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa, ivi compresa quella di liquidazione, e saranno ripartiti secondo criteri di proporzionalità ed illustrati dall'istante prima della approvazione del piano ai fini della sua accettazione

Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell'art.16 del D.M. 202/14.

All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura dal **10 al 15%** sull'importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del D.M. n. 202/2014, nonchè il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi nei compensi tra le spese.

Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva del 90% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 10% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo **II**, 1. n. 3 del 2012.

11. Entrata in vigore e modifiche al regolamento.

Il presente regolamento, che modifica il precedente regolamento, si applicherà a tutte le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento introdotte successivamente alla data della sua entrata in vigore.